



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 27 DEL 30/12/2019

OGGETTO: LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI (COMPRESI PETARDI E RAZZI) FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA (DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE), TUTELA DEGLI ANIMALI E DELLA SICUREZZA E INCOLUMITÀ PUBBLICA E DEL PATRIMONIO, PUBBLICO E PRIVATO, LEGATA AI RESIDUI INCOMBUSTI DERIVANTI DALLA EVENTUALE PRESENZA DI ARTICOLI PIROTECNICI LASCIATI SUL SUOLO, NONCHE' DIVIETO DI UTILIZZO DEI C.D. SPRAY AL PEPERONCINO.

IL SINDACO

Vista la legge 24/07/2008 n. 125 di conversione del DL 23/05/2008, n. 92;

Vista la legge n. 689/1981

Visto l'art. 54 T.U.E.L. "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale";

Visto il d.lgs. 152 del 3.4.2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare 11.1.2001 del Ministero dell'Interno, recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

Visti gli artt. 7 bis, 50 e 54 del T.U.E.L. 267/2000;

Vista la Legge n. 689/1981;

Considerata la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla revisione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art.5 c.7° (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici) del D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123) "I prodotti pirotecnici del tipo con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo con limiti superiori a quanto previsto dal comma.6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";

RITENUTO:

- Di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo e di tutti quei luoghi in cui gli stessi si ritirano;
- Di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;
- Di dover tutelare il diritto alla serenità e alla quiete della collettività;
- Di dover tutelare gli animali che possono subire traumi dall'uso indiscriminato di articoli pirotecnici, con conseguente incremento del rischio di fuga degli stessi e della probabilità del verificarsi di incidenti;

PRESO ATTO che nel territorio comunale si riscontrano in questi ultimi giorni comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;

RITENUTO NECESSARIO limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

CONSIDERATO, inoltre, che nel corso dei festeggiamenti di fine anno è prevedibile che possono verificarsi sovraffollamenti nell'ambito dei quali potrebbero essere utilizzati i c.d. spray al peperoncino, con conseguente pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica

ORDINA

E' vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi, chiusi o aperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando, inoltre, che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultano affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro.

È vietato, altresì, l'utilizzo dei c.d. spray al peperoncino per i festeggiamenti di fine anno, nonché l'introduzione degli stessi nei locali dove sono organizzati eventi per il Capodanno e, comunque, in qualunque luogo di aggregazione.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000, di importo compreso da € 25.00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e s. m. e i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

La suddetta ordinanza ha effetto immediato ed ha validità dal 30/12/2019 fino al 06/01/2020.

Il corpo della Polizia Municipale, la forza Pubblica in generale e i corpi di vigilanza privata, eventualmente e opportunamente convenzionati, sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza verrà notificata a mezzo pec a:

- Comando della Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri Vibo Valentia;
- Polizia di Stato di Vibo Valentia.

La presente sarà, inoltre, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente ed inviata al Sig. Prefetto di Vibo Valentia, come stabilito dall'art. 6 del Dlgs 92/2008, convertito con la Legge n. 125/2008;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s. m. e i., avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line sul sito istituzionale, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, 30.12.2019



IL SINDACO

Avv. Maria Limardo